"Regolamento per la disciplina delle sedute dell'Assemblea dei Soci di Co.Svi.G. S.c.r.l. in modalità telematica ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto"

# Approvato all'Assemblea dei soci del 30/7/2020

# Cosvig

segreteria@cosvig.it www.cosvig.it





# **SOMMARIO**

Regolamento per la disciplina delle sedute dell'Assemblea dei Soci di Co.Svi.G. S.c.r.l. in modalità telematica3	
ART. 1 - Oggetto	
ART. 2 - Definizioni	
ART. 3 - Requisiti tecnici minimi	3
ART. 4 - Convocazione	4
ART. 5 - Svolgimento della seduta telematica	4
ART. 6 - Esercizio del diritto di voto	5
Art. 8 - Verbale di seduta	5
Art 8 - Disposizioni transitorie e finali	F

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI CO.SVI.G. S.C.R.L. IN MODALITÀ TELEMATICA

#### ART. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento, in forma telematica, delle sedute dell'Assemblea dei Soci di Co.Svi.G., così come previsto dall'articolo 11, commi 7 e 8, dello Statuto societario.

#### ART. 2 - Definizioni

- 1. Ai fini del presente Regolamento:
- a) per "seduta telematica" si intende la riunione dell'Assemblea dei Soci di Co.Svi.G. qualora si svolga, anche esclusivamente, mediante la modalità telematica della teleconferenza e/o videoconferenza, con garanzia della identificazione, della partecipazione e dell'esercizio del diritto di voto da parte di tutti i Soci partecipanti alla riunione pur senza la loro presenza fisica nel luogo stabilito in convocazione e senza la necessità che il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario si trovino nel medesimo luogo;
- b) per "teleconferenza" si intende l'utilizzo di sistemi di telecomunicazioni finalizzati a facilitare la comunicazione e lo scambio di dati tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi differenti attraverso, in ogni caso, modalità audio-video compresenti (linee telefoniche, reti informatiche, ecc.);
- c) per "videoconferenza" si intende l'utilizzo di una combinazione di due tecnologie con interazione sincrona in <u>audio</u>, <u>video</u> e <u>dati</u>, finalizzata a facilitare la comunicazione e lo scambio di dati tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi differenti (via rete, internet, satellite, ecc.).

## ART. 3 – Requisiti tecnici minimi

- 1. Le sedute telematiche devono svolgersi in modalità sincrona mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che garantiscano in conformità all'articolo 11 dello Statuto:
  - la regolarità della seduta;
  - la riservatezza della seduta, garantita anche attraverso l'accesso dei partecipanti previo invito:
  - la partecipazione di ciascun partecipante in tempo reale alla seduta tramite comunicazione simultanea audio e video tra tutti i partecipanti;
  - l'identificazione e l'accertamento della legittimazione di ciascuno dei partecipanti;
  - l'intervento, la discussione nonché l'espressione del diritto di voto, in tempo reale, sulle materie e sugli argomenti come riportati nell'avviso di convocazione di cui all'articolo 11 dello Statuto di Co.Svi.G. Sc.r.l.;
  - la contestualità e/o simultaneità delle decisioni;
  - la constatazione e la proclamazione dei risultati della votazione;
  - la visione preliminare e/o in corso di seduta degli atti e/o documenti oggetto della riunione nonché degli atti e/o documenti oggetto di votazione mediante l'utilizzo di sistemi informatici di condivisione dei file nonché l'eventuale invio di documenti aggiuntivi tramite posta elettronica certificata (sia del mittente che del destinatario), strumenti "cloud" di condivisione o fax;
  - lo scambio di documenti;

- la sicurezza dei dati e delle informazioni condivisi durante lo svolgimento della seduta telematica;
- la registrazione digitale audio e video della seduta telematica tramite piattaforma telematica di videoconferenza.
- 2. Ai partecipanti è consentito collegarsi alla seduta telematica da un qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente regolamento purché non aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta. In ogni caso, ciascun partecipante è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio accesso alla piattaforma di teleconferenza e/o videoconferenza.

#### ART. 4 - Convocazione

- 1. L'avviso di convocazione della seduta telematica dell'Assemblea dei Soci deve essere inviato, a cura del Presidente, nel rispetto dei termini e modalità di cui all'articolo 11 dello Statuto di Co.Svi.G..
- 2. La convocazione deve contenere l'espressa specificazione che la seduta avverrà in forma telematica con indicazione delle modalità operative di partecipazione e di accesso ai lavori dell'Assemblea.
- 3. In particolare ed a seguito dell'avviso di convocazione pervenuto, i soggetti legittimati alla partecipazione in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto dovranno trasmettere, entro e non oltre due giorni prima della data fissata per la seduta, apposita richiesta all'indirizzo di posta elettronica certificata di Co.Svi.G. S.c.r.l. (posta@pec.cosvig.it), allegando la documentazione attestante la legittimazione alla partecipazione in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto, corredata anche da copia informatica di documento di identità in corso di validità. Nella stessa richiesta dovrà inoltre essere indicato l'indirizzo di posta elettronica (certificata o ordinaria) al quale Co.Svi.G., entro e non oltre il giorno prima dello svolgimento della seduta, invierà il link o comunque i dati necessari per collegarsi alla piattaforma di teleconferenza e/o videoconferenza.
- Co.Svi.G., ai fini della corretta identificazione dei partecipanti ed a garanzia della regolarità della seduta, si riserva in ogni caso di richiedere ulteriori documenti anche nel corso della seduta telematica.
- 5. Co.Svi.G., al fine di ulteriormente garantire la regolarità, collegialità e riservatezza della seduta telematica, si riserva di fornire eventuali ed ulteriori specifiche indicazioni inerenti le modalità operative di partecipazione e di accesso ai lavori dell'Assemblea nell'avviso di convocazione.

## ART. 5 - Svolgimento della seduta telematica

- 1. Per la validità della seduta telematica (sia ordinaria che straordinaria) restano fermi i requisiti di validità richiesti dagli articoli 11, 12 e 13 dello Statuto di Co.Svi.G..
- 2. L'Assemblea convocata in via telematica è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di Co.Svi.G. fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, commi 4 e 5, dello Statuto in caso di suo impedimento.
- 3. Il Presidente dell'Assemblea, in caso di seduta ordinaria, ovvero il Notaio, in caso di seduta straordinaria, provvederà in via preliminare a verificare la validità della convocazione, ad identificare i partecipanti (tramite copia informatica del documento di identità precedentemente inviato secondo quanto previsto dal precedente articolo 4 ed il confronto tramite webcam/video, fermo restando in ogni caso quanto previsto dal medesimo articolo 4, comma 4), ad accertare la loro legittimazione, nonché a verificare la sussistenza del numero legale.
- 4. Nell'ipotesi in cui sussista l'impossibilità di collegamento telematico fin dall'inizio della riunione e non vi sia la possibilità di riattivarlo in tempi congrui, l'Assemblea non potrà costituirsi validamente e sarà necessario procedere alla sua riconvocazione, salvo che si tratti

- di Assemblea di prima convocazione e nell'avviso sia indicato il giorno della seconda convocazione.
- 5. Nell'ipotesi in cui il collegamento telematico venga meno durante lo svolgimento della riunione, il Presidente provvederà a sospendere la seduta e, qualora sia possibile riattivare il collegamento in tempi congrui, l'Assemblea potrà proseguire dopo l'interruzione. In caso contrario, l'Assemblea dovrà considerarsi sciolta con la conseguente necessità di procedere alla sua riconvocazione, fatte salve le eventuali questioni e/o materie e/o atti sulle quali è stato già espresso il voto da parte dell'Assemblea secondo quanto previsto dal successivo articolo 6.
- 6. Qualora, all'inizio o durante lo svolgimento della seduta, il collegamento risulti impossibile o venga interrotto con impossibilità del suo ripristino in tempi congrui limitatamente a uno o più partecipanti, la seduta potrà comunque svolgersi allorché sia assicurato il numero legale necessario a garantire la validità della stessa, dando atto dell'assenza giustificata del partecipante o dei partecipanti in quanto impossibilitati a mantenere attivo il collegamento. Restano comunque validi i voti già eventualmente espressi dal partecipante/i impossibilitato/i al collegamento.
- 7. Ai soli fini della verbalizzazione è consentita la registrazione delle sedute telematiche; tale registrazione verrà cancellata a seguito dell'approvazione del verbale della seduta telematica.

#### ART. 6 – Esercizio del diritto di voto

1. Per l'esercizio del diritto di voto, il Presidente dell'Assemblea chiamerà ciascun partecipante il quale esprimerà il proprio voto in modo palese, verbalmente.

#### Art. 8 - Verbale di seduta

- 1. Nel verbale della seduta telematica devono essere riportati:
  - l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
  - la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze, le presenze in delega e le eventuali assenze giustificate;
  - l'esplicita dichiarazione da parte del Presidente che l'Assemblea si è costituita validamente ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 dello Statuto di Co.Svi.G.;
  - l'indicazione degli argomenti oggetto della seduta;
  - il contenuto letterale della deliberazione formatasi su ciascun argomento a seguito della relativa votazione;
  - eventuali problemi tecnici che si sono manifestati nel corso della seduta o della votazione.

## Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della sua approvazione.